



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER INSTALLAZIONI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 69 in data 29 NOV 2001

IL SINDACO

(Poletti Adriano)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ferlisi dr. Salvatore)

Articolo 1 (Premessa)

A fronte del continuo e rapido sviluppo della tecnologia cellulare, pur in presenza di un quadro legislativo e normativo in continua evoluzione, il Comune di Agrate Brianza, adotta il presente regolamento con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini residenti, i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

Il presente regolamento si basa sul principio espresso nell'art. 4 del D.M. 381/98 definito "principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione". Secondo tale principio, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100kHz e 300Ghz e l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Articolo 2 (Quadro normativo)

Il quadro normativo di riferimento, entro cui il presente regolamento s'inserisce, è quello di seguito elencato:

L. 9/1/1991 N° 9

D.P.C.M. 23/4/1992

D.P.C.M. 28/9/1995

D.LGS. 12/11/1996 N° 615 E D.M. 18/5/1999

L. 1/7/1997 N° 189

L. 31/7/1997 N° 249

D.M. 10/9/1998 N° 381

L. 22/2/2001 N°36

L.R. 11/5/01 N. 11

L 241/1990

D.LGS 18/8/2000 N° 267

SENTENZE TAR LOMBARDIA DEL 25/5/01 N° 4015 4016

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

Nell'ambito del presente regolamento rientrano gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300Ghz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 11 11/5/2001, sono esentati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
- b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

In ogni caso i suddetti impianti ed apparecchiature devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione, indicati dalla normativa statale vigente.

Fatti salvi i casi previsti nel presente articolo, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sono soggetti alle autorizzazioni previste dall'articolo 4.

Articolo 4 (Regime autorizzativo ed iter istruttorio)

1. Sono soggetto agli obblighi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 11 maggio 2001:

a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;

b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;

c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.

2. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA.

La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto è da richiedersi mediante concessione edilizia. Dovrà essere inoltrata al Sindaco corredata dalla documentazione prevista nel comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 11 maggio 2001.

L'istruttoria sarà seguita dal settore Edilizia Privata, che determinerà, inoltre, l'importo del certificato fideiussorio di cui al comma 2 paragrafo h) art. 7 della L.R. n. 11 del 11 maggio 2001, secondo la specificità del caso.

3. La variazione delle caratteristiche tecniche, o della modalità, d'impiego degli impianti sono soggetti a quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 7 della L.R. 11 del 11 maggio 2001

Articolo 5 (Limiti e divieti)

Al fine dell'individuazione dei siti nei quali è consentito l'installazione delle apparecchiature oggetto del presente regolamento, il territorio comunale è diviso in 3 aree.

Area 1 - aree edificate con continuità -: tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche d'impianti esistenti) devono rispettare la distanza a edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore di 100 metri.

Area 2 - altre aree -: tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche d'impianti esistenti) devono rispettare la distanza ad edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore, di 50 metri.

Area 3: - aree di particolare tutela (asili, scuole d'ogni ordine e grado, oratori, parchi gioco, ospedali case di cura, residenze per anziani etc.) - in tali aree è possibile l'installazione alla distanza di 200 metri dal perimetro di proprietà.

Articolo 6 (Installazioni su proprietà comunali)

Nel rispetto dei limiti indicati dal DM 381/98 e dall'articolo 5 del presente regolamento, il Comune ritiene di privilegiare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione prevalentemente nelle aree di proprietà comunale o pubblica. La localizzazione in queste aree consente di prevedere forme di convenzionamento tra l'Ente Comunale ed i gestori dell'impianto, al fine di attuare un efficace modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti.

Articolo 7 (Obblighi e compatibilità generali)

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche d'impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal DM 381/98.

L'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il situazione urbanistico, architettonico e paesaggistico, al fine di ridurre l'impatto ambientale.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle d'edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore, situati:

entro 100 m nel caso d'impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300W

entro 250 m nel caso d'impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000W

entro 500 m nel caso d'impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000W.

Articolo 8 (onere straordinario)

In considerazione degli oneri che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività necessarie per garantire il monitoraggio ambientale, l'informazione ai cittadini, a ciascuna nuova concessione o modifica d'impianto esistente richiesto, sarà applicato un onere una tantum di € 5.000.= (Euro cinquemila) a titolo di contribuzione delle suddette spese.

Articolo 9 (Telefonia mobile)

Per gli impianti mobili di telefonia mobile si applica quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 11 del 11 maggio 2001.

E' obbligo per il richiedente, indicare nella comunicazione da inviare al Comune e nelle richieste di parere, il termine dell'attività dell'impianto.

Il Comune potrà richiedere a gestore una diversa localizzazione.

Stante l'evidente temporaneità dell'impianto, il tempo totale d'attivazione non potrà superare, in ogni caso, i 180 giorni dalla data di comunicazione al Comune.

Trascorso tale periodo l'impianto dovrà essere assoggettato alle procedure di comunicazione o autorizzazione previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 10 (Sanzioni)

Per le violazioni al presente regolamento di carattere amministrativo si applicano le seguenti sanzioni:

L'esercizio d'impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza dell'autorizzazione/concessione di cui all'art. 4, comporta la disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro quattromila a Euro diecimila.

La modifica d'impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi, in mancanza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento, comporta la disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro quattromila a Euro diecimila.

Articolo 11 (Norma transitoria)

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti gestori dovranno presentare il censimento degli impianti esistenti e la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.

Gli impianti esistenti, localizzati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l'obbligo di presentare entro 6 mesi dall'esecutività del presente regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 6 mesi dalla relativa autorizzazione concessa da parte del Comune ai sensi degli art. 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, circolari, atti amministrativi citati all'articolo 2 del presente regolamento come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia, fatto salvo il principio della maggior cautela.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.